

Sentenza del 12/03/2009 n. 5947

Intitolazione:

Imposte sui redditi - Redditi da impresa - Accertamento - Scritture contabili - Contabilita' "in nero" - Elemento indiziario.

Massima:

La cosiddetta contabilita' "in nero", risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza richiesti della legge. Deve ritenersi, cioe', che tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seguenti del codice civile vanno ricompresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attivita' svolta. E spetta al contribuente fornire prove in senso contrario.

*Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

Testo:

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito IRPEF/ILOR per il 1992, determinato a seguito di verifica della Guardia di Finanza, nel corso della quale, per quanto rileva in questa sede, erano stati rinvenuti appunti ed agende su cui erano annotate le prenotazioni e gli acconti ricevuti per l'attivita' svolta (ristorazione).

Il ricorso era respinto in primo grado, sulla base della mancata possibilita' dell'esame del processo verbale di verifica perche' non allegato dalla contribuente.

La decisione era riformata, sul punto, in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, che, da un lato osservava che, se il verbale, che il giudice tributario aveva il diritto di esaminare, non era stato allegato all'atto impositivo dall'Ufficio, che ne aveva il dovere, il giudice stesso avrebbe potuto chiederne l'esibizione, dall'altro, rilevava che i dati emergenti dagli appunti, dalle agende e dai brogliacci non rappresentassero elementi gravi, precisi e concordanti che legittimassero la rettifica dei ricavi.

Avverso la sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con un unico motivo. Si e' costituita la contribuente con controricorso, in cui sostiene l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

L'Amministrazione deduce violazione dell'art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973, nonche' contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo, in quanto i giudici tributari di secondo grado hanno illogicamente motivato in ordine all'onere dell'Ufficio di allegare il verbale di verifica dell'atto impositivo, dato che questo era stato regolarmente notificato all'interessata, ed hanno erroneamente ritenuto mancanti i presupposti dell'accertamento induttivo e, comunque, non hanno tenuto conto che il ritrovamento della contabilita' alternativa a quella ufficiale rappresentava valido elemento indiziario per una rettifica analitica a norma dell'art. 39 del citato decreto.

Il ricorso si rivela manifestamente fondato, dovendosi confermare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui gli "appunti riportati su agende" costituiscono adeguato mezzo di prova.

Infatti, la cosiddetta contabilita' "in nero", risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza richiesti dell'art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973 (sentenze n. 17627 del 2008; n. 1987 del 30 gennaio 2006; 6 settembre 2001 n. 11459). Deve ritenersi, cioe', che tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 seguenti vanno ricompresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attivita' svolta.

E spetta al contribuente fornire prove in senso contrario (Cass. 1. dicembre 2006 n. 25610; Cass. 8 settembre 2006 n. 19329; Cass. 20 dicembre 19598). Nel caso di specie, gli elementi posti a base dell'accertamento, legittimamente effettuato a norma dell'art. 39 d.p.r. n. 600/73, sono stati ritualmente portati a conoscenza della contribuente attraverso la notifica del p.v. di verifica; mentre la sussistenza e la natura di detti elementi comportavano che incombeva alla contribuente fornire la prova contraria, con conseguente rispetto dei requisiti dell'atto impositivo e della disciplina dell'onere probatorio.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata; la causa va rinviata, per nuovo esame della pretesa erariale alla luce dei riferiti principi, ad altra sezione della medesima C.T.R. la quale provvedera' a regolare anche le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.